

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

(Provincia di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 / del Reg. data 30-01-2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio, ai sensi dell'art. 1, commi 227-229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta, del mese di gennaio, alle ore 18,00 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, sono presenti al momento dell'appello:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS.
1 FALCONE SABRINA		X	9 CIMINO SALVATORE		X
2 ARANCIO CONCETTO	X		10 INCALCATERRA MARCO		X
3 ALBERGHINA FRANCESCO	X		11 PAFUMI LAURETTA VINCENZO	X	
4 FILETTI AURA	X		12 AMORE LORENZO	X	
5 DI SALVO EPIFANIO	X		13 ZAGARA ANNA		X
6 CURSALE CALOGERO	X		14 GAGLIANO GIUSEPPE	X	
7 ZANEROLLI DEBORHA	X		15 VULLO DINO	X	
8 ANZALDI MAURO	X		16 DI CARLO MAURO	X	
TOTALE				12	4

Partecipano il Vice Segretario Generale, Dott. Paolo Gabrieli e il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Daniela Rausa. Il Presidente del C.C., Cons. Giuseppe Gagliano, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che rispetto alla proposta di deliberazione sono stati espressi tutti i pareri a norma di legge;

Udita l'introduzione sull'argomento svolta dal Presidente;

Uditi gli interventi di tutti i Consiglieri;

Preso atto della nota verbale allegato sub "A";

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto l'art. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di approvare l'infrariportata proposta di deliberazione. Con separata unanime votazione, viene approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

Stralcio estratto dal verbale degli interventi allegato sub "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30-01-2023 "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio, ai sensi dell'art. 1, commi 227-229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197".

Il Presidente invita il Segretario a chiamare l'appello. Risultano presenti n.11 Consiglieri (assenti Falcone, Cimino, Incalcaterra, Di Salvo, Zagara). Pertanto, verificato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta (ore 18,07).

Sono, altresì, presenti il Sindaco, l'Ass. Orlando e il Responsabile dell'VIII^ Settore, Rag. Giuseppe Baiunco.

Il Presidente saluta i presenti ed introduce l'argomento posto all'o.d.g. Invita, quindi, il Responsabile dell'VIII^ Settore ad illustrare la proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'VIII^ Settore, Rag. Giuseppe Baiunco, su invito del Presidente, illustra, analiticamente, la proposta di deliberazione.

Entra il Cons. Di Salvo = Presenti n. 12

Dopo ampia discussione, alle ore 19,14, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di deliberazione.

Il C.C., 12 Consiglieri presenti, all'unanimità, per appello nominale,

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione.

Il Presidente propone e pone ai voti l'immediata esecutività del provvedimento.

Il C.C., 12 Consiglieri presenti, all'unanimità, per alzata e seduta,

Delibera

Di approvare l'immediata esecutività del provvedimento.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,19.

Il Responsabile del Procedimento


Dott.ssa Daniela Rausa



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Provincia di Enna-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227- 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91, stante la necessità ed urgenza di garantire la necessaria liquidità dell'Ente ex D.lgs 267/2000;

Allegati:

- a) Deliberazione OSL n.3 del 19.1.2023 ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TRIBUTI E PATRIMONIO
(Rag. Giuseppe Baiocco)

Approvata nella seduta del _____ immediatamente esecutiva : SI NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 14/04/2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ai sensi dell'art.246 del D.lgs. 267/2000;
- l'ultimo bilancio triennale di previsione approvato da questo Comune è quello 2018-2020, con Delibera di consiglio Comunale n.13 del 21/02/2020 a seguito dell'approvazione del rendiconto finanziario 2017 ed in conformità al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- **per effetto della citata deliberazione di dissesto finanziario valgono le regole di cui all'art.250 Tuel** sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e precisamente.. *“..Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso...”*
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione (O.S.L.), per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti e per la riscossione dei crediti dell'Ente;

Considerato che:

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- **le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone:** *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;*
- **le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che** *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*
- **le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che** *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

Considerato che l'Organo Straordinario di liquidazione:

- ai sensi dell'art.252, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 , ha competenze relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede, tra l'altro, all'acquisizione e gestione dei messi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- ai sensi dell'art.255, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 , provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla Legge;

Visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.*”;

Richiamata la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n.3 del 19 gennaio 2023, con la quale è stato stabilito di non applicare, ai carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n.197, così come previsto dal citato comma 229 della medesima legge;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la **definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97**

Dato atto che:

- dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Piazza Armerina, presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- l'ente, per espressa previsione dell'Organismo straordinario di liquidazione, competente per la gestione e riscossione di tutti sino al 31.12.2018, non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio sull'attività di riscossione affidata all'O.S.L. e, quindi, agli equilibri finanziari dell'Ente ;

Ritenuto, quindi, necessario inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: “*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360." ;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'8^a Settore -Tributi e Paghe - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Dato Atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere delle competenti Commissioni consiliari;

Visto:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. **Di disporre** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ;
5. **Di procedere** alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole
in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'8^ SETTORE
(Rag. Giuseppe Baiunco)

Piazza Armerina li 23/01/2023

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il **parere di regolarità contabile** non è necessario.

IL RESPONSABILE DELL'8^ SETTORE

Piazza Armerina Li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, e dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

(Dott. Alfonso Catalano)

Li, 23-01-2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, **attesta la copertura finanziaria** della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li,

Proposta Registrata in Segreteria il _____ al n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19 gennaio 2023

OGGETTO: Diniego stralcio parziale art. 1, commi 227 – 229, legge n. 197/2022.

L'anno duemila ventitré il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 16:35 e segg., presso la sede del Comune di Piazza Armerina, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 9 giugno 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, composto come segue:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Carmelo La Paglia	X	
Dott. Liborio Nasca	X	
Dott. Alessandro Virgara	X	

In assenza di Segretario verbalizzante, stante l'assenza per congedo ordinario del Vice Segretario e la mancata nomina da parte dell'amministrazione comunale del Segretario titolare, piuttosto che di un Segretario reggente / a scavalco.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 14/04/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Piazza Armerina;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 26 giugno 2020 il suddetto decreto è stato notificato ai dott. Carmelo La Paglia, al dott. Liborio Nasca e dott. Alessandro Virgara, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Piazza Armerina;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 20/10/2020 con la quale il Rag. Baiunco Giuseppe è stato nominato Funzionario Responsabile dei tributi e delle entrate comunali di competenza della gestione liquidatoria;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenze relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

- quello dell'ipotesi di bilanci riequilibrato e provvede, tra l'altro, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 255 del D. Lgs n 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha ommesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge;

VISTI:

- il comma 227 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- il comma 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- quest'Organismo Straordinario di Liquidazione è competente alla riscossione dei residui attivi ante 31/12/2018 che, unitamente agli accessori, compongono – nella sostanza – la massa attiva che risulta necessaria al finanziamento ed al pagamento della massa passiva, pur nel rispetto dei criteri e dei parametri determinati a seguito dell'adesione dell'Ente alla cd *procedura semplificata*;
- l'adozione della presente delibera di diniego allo "*stralcio parziale*" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACCERTATA la necessità di acquisire il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del rag. Giuseppe Baiunco, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di incaricare il Responsabile del VIII° Settore "Gestione Entrate Tributarie", Giuseppe Baiunco, di inviare copia del relativo atto e del modello di comunicazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di inviare il medesimo provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune di Piazza Armerina, per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale al sig. Sindaco, all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Piazza Armerina ed al personale individuato con la presente deliberazione.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
(La Paglia - Nasca - Virgara)

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO VIRGARA
Data: 19/01/2023 18:36:46



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

**Ufficio del Collegio dei
Revisori**

Prot. n. 3131

Del 23.01.2023

Oggetto: Parere dell'OREF sulla proposta di "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, commi 227-229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di gennaio presso la Casa Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2020, immediatamente esecutiva.

Sono presenti i Sigg.:

Dott. Pagano Giuseppe, Presidente,

Dott. Sottile Alfino, Componente,

Rag. Varvaro Stefano, Componente.

Con nota protocollo dell'Ente n. 3055 del 23/01/2023 giusta pec di pari data è stato chiesto il rilascio del parere di competenza relativamente a quanto in oggetto.

Tanto premesso il Collegio procede all'istruttoria finalizzata al rilascio del dovuto parere.

L'Organo di Controllo, vista la Deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2023 dell'OSL, la quale si è espressa negativamente nel senso di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. n. 1, commi 227-229, della Legge n. 197 del 29/12/2022;

Vista la proposta consiliare prot. n. 3055 del 23/01/2023, oggetto del presente parere, provvista dei pareri di:

regolarità tecnica espresso in data 23/01/2023 dal responsabile dell'Ottavo Settore Rag. Baiunco Giuseppe,

regolarità contabile espresso in data 23/01/2023 dal responsabile del settore Secondo Dott. Catalano Alfonso,

RITENUTO

Che la presente proposta emendativa non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente poiché mira a salvaguardare le entrate,

ESPERITA

L'istruttoria di competenza tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti della proposta emendativa al quadro normativo di riferimento

CONSIDERATO

Pertanto che non sussistono rilievi di sorta,



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

Ufficio del Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole sulla proposta consiliare in esame così come formulata.
Piazza Armerina li 23.01.2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. PAGANO GIUSEPPE

DOTT. SOTTILE ALFINO

RAG. VARVARO STEFANO

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del C.C.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICA che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 31-01-2023 al 15-02-2023 (art 11, comma 1°) L.R.44/91.

Piazza Armerina, li _____

<p>Responsabile del Procedimento "Supporto al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari"</p> <p></p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Art 12, comma 1° (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Art 12, comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva)

Piazza Armerina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
